

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Marini, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxx/2021 r.g.

promossa da

CORRENTISTA 1 e CORRENTISTA 2, entrambi con l'Avv. **OMISSIS**;

-ATTORI

nei confronti di

BANCA con l'Avv. **OMISSIS**;

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

1. Allegazioni delle parti e trattazione

CORRENTISTA 2 e CORRENTISTA 1, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno convenuto in giudizio **BANCA** esponendo, in sintesi:

- di essere stati soci illimitatamente responsabili e successori nei rapporti della ormai cessata società **OMISSIS S.n.c**, cancellata in data 31/01/2017;

- Che la predetta società ha intrattenuto rapporti bancari con la **BANCA** dal 1986 al 2014, consistenti in due rapporti di conto corrente bancario di apertura di credito (in particolare, il n. xxxx aperto nel 1986 ed estinto il 31/03/2014 e il n. xxxx estinto il 19/05/2010);

- Che nei due rapporti di conto corrente bancario sopra indicati sono state applicate clausole contrattuali illegittime, prevedenti: capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi, ius variandi, antergazione e postergazione dei prelievi e dei versamenti, tassi passivi ultralegali illegittimi e/o tassi usurari, commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate, addebito di spese e oneri specifici e aggiuntivi rispetto a quelli previsti, reali e dovuti, interessi attivi inferiori a quelli legali e/o pattuiti;

- Di aver affidato al Dott. **OMISSIS** una perizia econometrica di parte, allegata al ricorso;

- Di aver depositato un ricorso presso l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Roma, in data 9/01/2015, rigettato in quanto "in parte non compreso nella competenza dell'Organo adito ed in parte non provato";

- Di aver effettuato due tentativi di mediazione.

Premesso ciò, la parte Attrice ha formulato le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare la illegittimità delle clausole applicate nei rapporti bancari intestati all'indicata correntista (come meglio individuate in narrativa e di ogni altra di cui ne risulti l'illegittimità), dichiararne la nullità o (in subordine) provvedere al loro annullamento o alla loro declaratoria di inefficacia;

condannare la convenuta alla corresponsione di tutte le somme da questa indebitamente percepite / trattenute, nessuna esclusa, (in via subordinata anche ex art. 2041 c.c.), che si quantificano nella somma di € 40.945,87, oltre agli ulteriori importi per le voci indicate in narrativa; in subordine e salvo gravame, in quella maggiore o minore che risulti di giustizia dall'espletanda istruttoria e con espressa riserva di diversa quantificazione; in ogni caso con maggiorazione di interessi (anche con capitalizzazione ex art. 1283 c.c.) e rivalutazione monetaria (se dovuta), dalla debenza / dai singoli versamenti, o in subordine dalla messa in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda, all'effettivo saldo;

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della scrivente difesa che si dichiara antistataria. Ai soli fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

In via istruttoria si chiede:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

che venga ordinata a parte convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione / esibizione di tutti gli estratti conto, scalari, documentazione contrattuale, afferenti ai rapporti bancari dedotti in giudizio che non siano già stati prodotti dagli attori;

che venga nominato C.T.U. per consulenza contabile d'ufficio, finalizzata alla rappresentazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, tenuto conto delle poste applicate dalla Banca in conto corrente in base alle clausole ritenute illegittime secondo i criteri sopra meglio specificati, con conseguente quantificazione del complessivo credito degli attuali attori nei confronti della Banca convenuta.

BANCA si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 27.04.2021, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità dei rapporti in capo agli Attori, essendosi la società **OMISSIS s.n.c.** estinta e cancellata in data 31.01.2017 e non essendo gli Attori mai stati titolari dei rapporti bancari in questione, tutti riferibili esclusivamente alla società cessata.

La Banca Convenuta ha pure eccepito la prescrizione/decadenza di ogni pretesa/censura formulata da controparte; nel merito, infine, ha chiesto il rigetto di tutte le domande della parte Attrice, deducendo che le stesse fossero infondate e, comunque, totalmente indimostrate.

Il Giudice, all'udienza del 19.05.2021 ha assegnato i richiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc e rinviato all'udienza del 15.12.2021 per la discussione dei mezzi istruttori.

Con ordinanza riservata del 13.01.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22.06.2022 che, su istanza di parte Attrice, ha subito un breve rinvio sino all'odierna udienza, ove, udita la discussione, è stata pronunciata la presente sentenza.

Il Tribunale ritiene, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, che le domande attoree vadano rigettate, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.

2. L'ordine di trattazione delle questioni ed il principio della "ragione più liquida"

Come meglio precisato in sede di allegazione, parte Convenuta ha svolto eccezioni preliminari di prescrizione e difetto di legittimazione attiva, meglio qualificabile come carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), attenendo quindi al merito.

Ciò posto, nella specie, si ritiene doversi fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida". L'invocato principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc (Cfr., Cass., n. 11458/18).

L'applicazione di detto criterio è considerata piuttosto agevole quando ci si riferisce all'ordine delle questioni di merito, posto che pare inutile decidere - ad esempio e come nella specie - una complessa questione di prescrizione dell'azione se la stessa si ritiene infondata.

D'altronde, la Suprema Corte, seguendo tale solco interpretativo, è pervenuta all'affermazione della possibilità di invertire anche l'ordine tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito (cfr., Cass. Sez. Un, n. 9936/14 per cui "In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)").

Facendo applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, il Tribunale ometterà, quindi, l'esame delle sopra esposte questioni, ancorché logicamente preliminari, in ragione delle esigenze di semplificazione della motivazione cui segue (appunto) che l'ordine delle questioni sia recessivo rispetto al principio dell'evidenza.

3. Qualificazione giuridica della domanda, ripartizione dell'onere di allegazione e prova e delimitazione del thema decidendum.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Si osserva poi in diritto come nei giudizi promossi dal “cliente” correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali, o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente - in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime - grava senz’altro sulla parte Attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova (Cfr., sul punto, le argomentazioni espresse da Trib. Roma, sent. 26 febbraio 2018 che interamente si condividono). Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 cc, in caso di ripetizione di indebito, incombe all’Attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012 secondo cui “allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’“accipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).

Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

In relazione all’onere di specifica allegazione, l’attività processuale delle parti si articola in: allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del fatto allegato. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall’art. 115 cpc, nel senso che il Giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass., n. 7878/2000), posto che il potere d’ufficio del Giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, alla quale è riservato in via esclusiva il potere di allegazione anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d’ufficio (Cass., n. 5952/2014).

Il rilievo d’ufficio delle questioni presuppone, invero, che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato (Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7878/2000).

L’attività di allegazione, peraltro, non può ritenersi soddisfatta con l’affermazione di un fatto generico, ma comporta l’indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003).

Il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all’art. 117 TUB.

Inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Peraltro, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, l’art. 119, ultimo comma TUB, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Con la disposizione da ultimo citata, il diritto del cliente è stato rafforzato sia con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato, che con l’ulteriore previsione per cui il “cliente”, o i suoi aventi causa, hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni il termine entro il quale la Banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In altri termini il “cliente-Attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 cpc, in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Tanto detto, nella specie, la domanda di accertamento svolta in giudizio manca di una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione, nonostante parte Attrice fosse gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle” e produrre tutta la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda.

Si deve prendere atto che la parte Attrice fosse già conscia della incompletezza della propria domanda, in quanto la stessa ammette, nell'atto di citazione, che già l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Roma, in data 9.01.2015, l'aveva ritenuta "non provata".

In particolare, nel presente procedimento, per la ricostruzione della movimentazione contabile era essenziale l'acquisizione sia dei contratti, che degli estratti conto relativi a tutto il rapporto, atteso che soltanto la produzione dell'intera sequenza avrebbe consentito di ricostruire in maniera puntuale il rapporto tra le parti e, quindi, verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici, usurari e delle altre poste indebite oggetto di doglianza.

Di contro, la parte Attrice, nel costituirsi in giudizio: - ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici; - si è arrestata ad un mero diffuso richiamo di principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la Banca Convenuta.

Tale genericità finisce con il rendere, già di per sé, l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr., Trib. Roma, sent. 26 febbraio 2018).

Accanto alla stigmatizzabile genericità sul piano dell'allegazione, occorre poi evidenziare che difesa dell'Attrice - pur avendo chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate con riferimento all'intera durata del rapporto oggetto di causa sin dalla data di inizio - nel costituirsi in giudizio, ha prodotto una sequenza solo parziale degli estratti inerenti ai rapporti di conto corrente, oltre ad una perizia econometrica di parte.

Nel dettaglio, è la stessa relazione tecnica allegata al ricorso che, nella premessa, rende nota la parzialità dei dati forniti da parte Attrice e la conseguente parzialità dell'analisi econometrica effettuata. La relazione è, inoltre, priva di indicazione specifica circa le clausole contrattuali illegittime, i trimestri di riferimento e relativi tassi di soglia, le singole rimesse di cui si chiede la restituzione e la loro natura ripristinatoria o solutoria.

Del resto, la disponibilità della documentazione contrattuale e di tutti gli estratti conto prima della istaurazione del giudizio appare necessaria non solo per l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico della parte Attrice, ma ancor prima per il compiuto assolvimento degli oneri di allegazione e specificazione del petitum e della causa petendi.

Ne deriva la inattendibilità di una ricostruzione solo parziale relativa ad un rapporto di conto corrente, non potendosi ricostruire un simile, complesso rapporto sulla base di mere presunzioni, oppure solo parzialmente.

In questo senso, si richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito a cui questo Giudice intende allinearsi, secondo cui: laddove risulti assente la documentazione idonea alla ricostruzione del rapporto di conto corrente relativa ad un determinato periodo - anche nell'ipotesi in cui manchi un solo estratto conto - non può procedersi alla ricostruzione del rapporto nella sua interezza, non potendosi documentare e provare, neppure per presunzioni, quanto accaduto nel periodo in cui è assente la documentazione di riferimento; né, d'altronde, potrebbe ritenersi ammissibile una ricostruzione solo parziale del rapporto, sia perché una simile

ricostruzione non è in grado di determinare un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto (non potendosi precludere alla controparte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti), sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l'individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inadeguati a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento (sul punto, nella giurisprudenza di merito, Cfr., Trib. Foggia, ord. 27 febbraio 2019; Trib. Foggia, sent. n. 184/2018).

Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio.

Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che "La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 cod. civ. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. (Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 28/01/2004)", ed inoltre che "Il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ." (Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014).

Tanto detto, le evidenziate carenze in punto di allegazione e prova non potevano essere colmate neppure alla luce delle istanze istruttorie, pure avanzate.

Come detto, la parte Attrice ha infatti sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica di quanto genericamente lamentato, ed ha chiesto ordinarsi alla banca Convenuta ai sensi dell'art. 210 cpc la produzione dei documenti necessari per l'indagine tecnica da affidare all'ausiliare del Giudice.

Senonché, è certo noto che il rimedio di cui al citato art. 210 cpc è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo.

Giova, infatti, ricordare che - ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c.- il Giudice, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento, purché ciò possa compiersi senza grave danno per i predetti. Inoltre, ai sensi dell'art. 94 disp. Att. C.p.c., l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti:

quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011).

In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica). Ci si riporta a quanto sopra esposto in tema di disponibilità del documento contrattuale da parte del cliente.

Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile, se non individuato, che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997, Rv. 504433). Sicché, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorché la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio, (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010, Rv. 615361). Parimenti esplorativa è stata ritenuta l'istanza di esibizione avente ad oggetto documentazione contabile genericamente indicata, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata, (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619545, con riferimento agli estratti conto bancari senza indicazione di specifici periodi).

Si ritiene invero che neppure l'accertamento tecnico sollecitato avrebbe potuto supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prove eseguite dalla parte Attrice, dovendosene, pertanto, ribadire il rigetto anche in questa sede.

Non considerandosi la CTU un mezzo istruttorio in senso proprio, si ritiene che la stessa possa essere legittimamente negata al Giudice qualora, come nella fattispecie in esame, tenda a supplire alla deficienza delle allegazioni delle parti, ovvero sia tesa a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001; cfr. da ultimo Cass. N. 212/2006).

Di contro, la consulenza tecnica d'ufficio ha solo la funzione di fornire all'attività valutativa del Giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000).

Tutto ciò premesso, quindi, la domanda di accertamento va rigettata.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

4. Le spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza di parte Attrice e sono liquidate, come da dispositivo, a mente del DM 55/2014 e ss mod. ed int., considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e la sostanziale assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. xxx/2021 Rg, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta la domanda della parte Attrice.
 - Condanna altresì la parte Attrice a rimborsare alla parte Convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Sentenza resa oggi a Spoleto e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20 luglio 2022, sottoscritta dal Giudice con firma digitale ed allegata a verbale di udienza.

il Giudice
dott.ssa Martina Marini

EX PARTE